Procedura aperta per l'affidamento di durata triennale, dei servizi postali di recapito e dei servizi "a monte" e "a valle" del recapito, delle comunicazioni inerenti il tributo Tassa automobilistica.

# PROGETTO DEI SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO

(articolo 23, commi 14 e 15 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)

#### Premessa

Nell'ambito delle strategie di approvvigionamento definite dalla Regione Campania con il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" adottato ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. è inclusa la previsione dell'acquisizione di servizi amministrativi a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale.

Ad essa si è attribuito il codice unico intervento \$800119906392022532.

In conformità alla programmazione, viene pertanto indetta una procedura aperta per l'affidamento, di durata triennale, di servizi inerenti il tributo Tassa automobilistica, specificamente dei servizi postali e dei servizi posti "a monte" e "a valle" del recapito delle comunicazioni inerenti il tributo.

Allo scopo di agevolare la conoscenza dei servizi oggetto dell'affidamento deliberato, vengono con il presente documento enucleati in un unico livello di articolazione i contenuti del progetto di approvvigionamento, ai sensi e in conformità delle indicazioni contenute nell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice dei contratti pubblici.

L' articolo 23, al comma 15, stabilisce che per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:

- la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

## Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio

I Servizi postali e quelli cd "a monte" e "a valle" del recapito, oggetto della procedura di affidamento devono essere prestati a favore della Regione Campania.

#### Contesto normativo

Evidenziare i riferimenti normativi in tema di fornitura dei servizi postali rende necessario ripercorrere brevemente l'excursus legislativo che ha condotto all'attuale assetto regolamentare del mercato.

La fornitura dei servizi postali è un'attività a cui l'art. 1 del D. Lgs 261 del 1999 (intitolato "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio") riconosce, unitamente alla realizzazione e all'esercizio della rete postale pubblica, "un preminente interesse generale"

La regolamentazione del servizio, proprio in considerazione della superiorità dell'interesse generale ad esso collegato, è stata oggetto di grande attenzione da parte del legislatore, evidentemente anche in sede comunitaria, laddove ha preso avvio un graduale processo di liberalizzazione del mercato. Tale processo ha condotto in Italia da una situazione di monopolio in capo al Fornitore del servizio universale all'attuale situazione di totale liberalizzazione del mercato.

Proprio la direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo, cui veniva data attuazione in Italia con il D. Lgs 261 del 1999, avviava tale processo. Ad essa facevano seguito la direttiva 2002/39/CE che modificava la direttiva 97/67/CE in direzione di un ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali e la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo (c.d. terza direttiva postale) anch'essa di modifica della direttiva 97/67/CE relativamente al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

La terza direttiva postale ha decretato, a decorrere da gennaio 2011, la completa liberalizzazione del mercato postale in tutti i paesi dell'Unione Europea. In Italia con il Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 58 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE) di recepimento della terza direttiva postale è stata abolita l'ultima quota residua del monopolio di Poste Italiane sul mercato dei servizi postali. Tuttavia, lo stesso D. Lgs. 58/2011 riserva ancora a Poste Italiane il servizio postale universale fino al 30 aprile 2026, e in via esclusiva a Poste Italiane, in quanto gestore del servizio universale, i servizi di notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari - di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890 e ss.mm.ii. - e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada – di cui all'art. 201 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue modificazioni e integrazioni.

Successivamente è intervenuta la Legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", che all'art.1, comma 57, ha abrogato, a partire dal 10 settembre 2017, l'art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (così come modificato e sostituito dal citato Decreto

Legislativo 31 marzo 2011, n. 58) che riservava in via esclusiva al fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A. le notificazioni di atti giudiziari ai sensi della Legge 20 novembre 1982, n. 890 e ss.mm.ii. e le notifiche delle violazioni del Codice della Strada (art. 201 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue modificazioni e integrazioni).

Con la medesima Legge 124 del 2017 all'art.1, comma 57, lettera c. (di modifica dell'art. 5, comma 2, del citato Dlgs 22 luglio 1999, n. 261 e ss.ms.ii) si è richiesto che per poter svolgere i servizi di notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890 e sue mm. e ii. e delle notifiche delle violazioni del Codice della Strada, l'operatore debba essere in possesso di specifica licenza individuale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione di tali servizi. Un primo passo effettivo, dunque, per la completa liberalizzazione di tutti i servizi postali in Italia è avvenuto con la previsione di cui all'art. 1, comma 58, della citata Legge 4 agosto 2017, n. 124, che recitava che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) doveva determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto D. Lgs. n. 261/1999 e ss.mm.ii., sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio di tali licenze individuali agli operatori postali indistinti.

E' poi intervenuta la Legge 27 dicembre 2017, n. 235 (Legge di Stabilità 2018), la quale all'art. 1, commi 461 e ss., ha previsto norme attuative più specifiche per le notifiche a mezzo posta di cui alla citata Legge 890/1982. Intanto l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con propria delibera n.77/18/CONS del 28 febbraio 2018 approvava il regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada. Mentre il MISE provvedeva alla determinazione degli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali con Decreto Ministeriale 19 luglio 2018, entrato in vigore in data 23 settembre 2018, definendo le procedure per il rilascio delle licenze speciali di cui al citato art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e ss.mm.ii. e la modulistica per la presentazione delle domande per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada attuativo della delibera Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) n.77/18/CONS.

L'AGCOM in forza del disposto del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) col quale era stata designata Autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE, con proprio Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (n.77/18/CONS) assicurava che la materia fosse regolata nel contempo nel rispetto dei principi della concorrenza e dell'apertura del mercato ma con la garanzia della certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Con i primi provvedimenti legislativi di liberalizzazione del mercato dei servizi postali anche l'ANAC poneva la propria attenzione sull'assetto dei servizi postali, intervenendo per la prima volta nel 2014, con propria determinazione n. 3 del 9 dicembre, recante "Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali". Successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e soprattutto con l'abrogazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 (che imponeva l'affidamento in esclusiva al fornitore del servizio universale dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti a mezzo posta connesse alla notifica di atti giudiziari e i servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di violazioni del Codice della strada) l'Autorità Anticorruzione, questa volta congiuntamente all'AGCOM, in ragione delle novità normative sopravvenute, e per porre rimedio ad alcune criticità riscontrate nella predisposizione dei bandi di gara – "che apparivano ancora troppo favorevoli al gestore del servizio universale" - aggiornava le proprie Linee guida con le "Linee guida n. 16 ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali" approvate con delibera ANAC n. 185 e con delibera AGCOM 116/22/CONS del 13/04/2022.

Il presente progetto di affidamento è stato redatto in conformità alle succitate nuove Linee guida ANAC – AGCOM, pur essendo le medesime uno strumento di regolazione flessibile (ex art. 203, comma 2) previsto dal codice dei contratti pubblici. Invero, nel parere reso sulle Linee Guida il Consiglio di Stato definisce le medesime "un punto condivisibile di equilibrio tra i diversi interessi che concorrono in subiecta materia", affrontando esse diversi temi e fornendo soluzioni non vincolanti al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa sulla contrattualistica pubblica e favorire la diffusione di best practice.

Invero, vertendosi in materia di appalti di servizi, nella quale la Regione, in quanto stazione appaltante, è chiamata ad acquistare un servizio strumentale all'espletamento delle sue funzioni istituzionali, si è prestata "la massima attenzione a che il pur rilevante interesse pubblico alla tutela e alla promozione del mercato e della concorrenza, non si traduca in una indebita compressione o lesione del potere-dovere istituzionale della stazione appaltante pubblica di obbedire ai canoni di buona amministrazione efficiente ed efficace e quindi di dover orientare le sue scelte verso i partner privati che le assicurino le migliori condizioni di fornitura e di svolgimento del servizio, nell'ottica economica del miglior rapporto qualità-prezzo del servizio, che costituisce pur sempre un dovere da osservare e un obiettivo da perseguire per l'amministrazione procedente, in ossequio ai principi desumibili dall'art. 97 Cost." (Parere del Consiglio di Stato N. 1369/2021 sull'aggiornamento delle «Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali»).

#### Contesto operativo di riferimento e obiettivi dell'approvvigionamento

A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, ai sensi e per gli effetti della legge n. 449 del 1997 intitolata "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" sono stati demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con successivo decreto ministeriale D.M. 418/98.

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica tutti i soggetti che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, come risultante dal Pubblico Registro Automobilistico. Sono esclusi dal pagamento i veicoli interessati da perdita di possesso o radiazione (se annotata al PRA e se intervenuta entro il termine utile di pagamento). Sono altresì esclusi i veicoli in esenzione o sospensione (giacenza rivenditore, servizi esenti, portatori di handicap, ecc.).

La Regione Campania attualmente gestisce la tassa automobilistica in convenzione con l'Automobile Club d'Italia (ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, riconosciuto con Legge statale 20 marzo 1975 n. 70).

Invero, ai sensi dell'art. 51 d.l. 124/2019, la Regione Campania decideva di avvalersi dell'istituto disciplinato dall'art. 15 L.241/90 "Accordo fra pubbliche amministrazioni", stante il comune interesse dei due enti alla gestione e al corretto aggiornamento dell'archivio automobilistico regionale, la pluriennale esperienza di Aci nella gestione dei servizi relativi alla tassa automobilistica nonchè la dotazione delle tecnologie ed organizzazione amministrativa e strumentale necessarie all'uopo.

Tale convenzione veniva effettivamente ordinata dalla Giunta regionale con Delibera n. 604 del 22.12.2020 per il triennio 2021/2023.

L'obiettivo principale che si pone l'intuizione di una procedura di affidamento è quella della razionalizzazione dei costi di gestione della tassa automobilistica, nonché di una progressiva internalizzazione delle attività, obiettivo non secondario è altresì quello di contrastare l'evasione del tributo. Obiettivo quest'ultimo perseguibile anche attraverso l'efficientamento in termini di certezza e correttezza dei servizi postali di notifica degli atti impositivi e sanzionatori, nonché di certezza e puntualità nel recapito della cd "Nota di cortesia" o dell'Avviso bonario di sollecito al pagamento. Per comprendere l'importanza di un servizio postale efficiente nella lotta all'evasione del tributo si pensi ad un avviso di accertamento fiscalmente esatto, redatto senza errori e pure non efficacemente notificato al contribuente. L'irregolarità della notifica determina l'inesistenza dell'atto con la conseguente perdita del gettito sotteso al tributo. Dunque, si impone l'esigenza di raggiungere la percentuale massima possibile di notifiche corrette di accertamenti tributari (altrimenti inesistenti) quale strumento di rafforzamento della lotta all'evasione.

La gestione dei servizi postali legati alla tassa automobilistica ha un grado di particolare complessità acuita dalla rilevanza economica del gettito raccolto con il pagamento della tassa. Va altresì evidenziata la complessità della gestione del servizio determinata dalla notevole estensione del bacino di utenza interessato (il parco auto della Campania è pari a 3.901.751 unità secondo i dati aggiornati al 31/12/2021), ma anche dalle esigenze di razionalizzazione e di raccordo, ai fini della interoperabilità dei diversi sistemi di banche dati di grandi dimensioni coinvolti nel procedimento. Nondimeno si pone l'esigenza di razionalizzazione e raccordo dei conseguenti flussi informativi che alimentano le banche dati di riferimento, anche in ordine all'articolo 51 co. 2 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124. Tali attività sono a loro volta di fondamentale importanza anche per la pianificazione e la

programmazione economica regionale.

I servizi postali oggetto della procedura di affidamento, nonché i connessi servizi a monte e a valle della postalizzazione richiedono una forte integrazione con i servizi amministrativi di gestione del tributo, che è condizione indispensabile per portare correttamente a termine le operazioni di accertamento e di recupero della tassa nei termini di legge.

#### Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi

La Regione Campania invia ogni anno circa due milioni di Note di cortesia/Avvisi bonari e un milione e 200 mila Avvisi di accertamento, atti emessi per la riscossione del tributo. Pertanto, allo scopo di descrivere le prestazioni oggetto dei singoli lotti di gara, nonché distinguere all'interno dei singoli lotti la prestazione principale da quella secondaria, occorre esaminare gli aspetti fondamentali dell'intero processo di riscossione.

Nell'ambito della corrispondenza della Regione Campania inerente il tributo tassa automobilistica è possibile distinguere nella fase di riscossione:

#### Nota di cortesia - Riscossione ordinaria

La cd Nota di cortesia e/o Avviso bonario è una comunicazione al contribuente a mezzo della quale viene attenzionato sulla imminente scadenza dei termini di pagamento del tributo annuale ovvero sul mancato pagamento alla scadenza. Tali comunicazioni sono recapitate a mezzo posta massiva e sono oggetto di descrizione nel capitolato speciale di appalto nell'ambito dei seguenti

- Lotto 1 Linea di lavorazione 1;
- Lotto 2.

## Avviso di accertamento - Recupero dell'evasione

L'Avviso di accertamento è un atto tributario per mezzo del quale l'Amministrazione contesta al contribuente, a seguito della scadenza dei termini per il versamento, l'omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica. Esso è notificato a mezzo posta Raccomandata con ricevuta di ritorno. Detto servizio è oggetto di descrizione, in termini qualitativi e quantitativi ai seguenti punti del presente documento tecnico:

- Lotto 1 linee di lavorazione 2 e 3;
- Lotto 3 (intraregionale);
- Lotto 4 (extra regionale).

In ossequio al principio del favor partecipationis (favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese) l'affidamento è stato suddiviso, ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei contratti pubblici, art. 3, co. 1, lett. qq) in n. 4 lotti funzionali ed è consentita la costituzione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) di tipo verticale ed orizzontale e la partecipazione dello stesso operatore economico a più raggruppamenti temporanei (secondo la disposizione di cui all'articolo 48

del Codice). Resta fermo, tuttavia, sia il divieto di partecipazione, per lo stesso lotto, a più di un raggruppamento, sia il divieto di partecipazione per lo stesso lotto, in forma sia singola che raggruppata.

L'articolo 48, co.2, del Codice dei contratti precisa che nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui ilmandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

D'altro canto, la giurisprudenza ha chiarito che la distinzione tra raggruppamenti verticali ed orizzontali non è puramente nominalistica (...) I raggruppamenti di tipo verticale possono trovare applicazione soltanto nell'ipotesi in cui la stazione appaltante abbia preventivamente individuato, negli atti di gara, le prestazioni principali e le prestazioni secondarie (Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772).

I criteri di suddivisione in lotti sono stati alternativamente o congiuntamente i seguenti:

- prestazionali;
- per aree di destinazione;
- per tipologia di recapito.

Valutate le condizioni di mercato, che ha evidenziato la presenza di numerosi operatori economici in grado di offrire i servizi cd "a monte" del recapito, ossia i servizi precedenti all'invio (di cui solo pochissimi possono fornire anche il servizio di recapito (nell'ordine di 2 o 3) - cfr Relazione AIR al Documento di consultazione per la Bozza di Determinazione "Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali"), i medesimi hanno costituito oggetto di un unico Lotto differenziato: il Lotto 1. I servizi oggetto del Lotto 1 sono pertanto le attività di supporto nella gestione documentale, anche mediante apposito portale web se messo a disposizione della Amministrazione aggiudicatrice, per: elaborazione, composizione, stampa e imbustamento della corrispondenza, nonché postalizzazione e conferimento presso i punti di accettazione degli aggiudicatari dei Lotti 2, 3 e 4, e rendicontazione finale dell'attività svolta, per tutta la corrispondenza che la Regione Campania intende recapitare/notificare nell'ambito del presente appalto. Essi si riferiscono a tutta la corrispondenza inerente il tributo tassa automobilistica, indipendentemente dal tipo di prodotto utilizzato per il suo recapito e dall'area di destinazione.

I servizi postali di recapito della corrispondenza, unitamente ai servizi cd "a valle" sui rispettivi affidamenti, hanno costituito oggetto degli altri 3 Lotti, differenziati sia per tipo di spedizione che per area di destinazione.

Il **Lotto 2** ha ad oggetto il recapito ai destinatari residenti in Regione Campania della corrispondenza spedita a mezzo posta ordinaria massiva non raccomandata a data ed ora certa, ed i servizi a valle di

digitalizzazione e rendicontazione esiti.

Il **Lotto 3** ha ad oggetto il recapito ai destinatari residenti in Regione Campania della corrispondenza da spedire a mezzo posta massiva raccomandata A.R. a data ed ora certa, ed i servizi a valle di archiviazione fisica e catalogazione, digitalizzazione, rendicontazione esiti e conservazione sostitutiva.

Il **Lotto 4** ha ad oggetto il recapito ai destinatari residenti sul Territorio nazionale esclusi i residenti in Regione Campania, della corrispondenza da spedire a mezzo posta massiva raccomandata A.R. a data ed ora certa, ed i servizi a valle di archiviazione fisica e catalogazione, digitalizzazione, rendicontazione esiti e conservazione sostitutiva.

Per i lotti 2, 3 e 4 i "Servizi postali" sono la prestazione principale dell'appalto, mentre i servizi a valle sono individuati quali prestazioni secondarie, e sebbene non accessorie vengono affidate unitamente ai servizi postali in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Il valore complessivo dell'appalto e dei singoli lotti indicato in via presuntiva è stato stimato in base ai volumi storici degli invii già effettuati, considerati in un lasso di tempo ragionevole e ravvicinato (2019/2021).

Allo scopo di sterilizzare il vantaggio determinato dall'esenzione IVA di cui beneficia l'incumbent in qualità di gestore del servizio universale, il prezzo unitario a base di gara per i Lotti di recapito (2, 3 e 4), è stato calcolato sulla corrispondente tariffa dei servizi offerti dal Fornitore del Servizio Universale - così come aggiornate ad agosto 2022- differenziata a seconda dell'area di destinazione del recapito (Area Metropolitana, Capoluogo di Provincia, Area Extraurbana 1 e Area Extraurbana 2) decurtate del valore dell'IVA.

Tale criterio non ha coinvolto il Lotto 1, anche in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza 23 aprile 2009, e, ancor più di recente, dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (cfr. delibera n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013) per cui Poste Italiane non può beneficiare di alcuna esenzione IVA dovendo applicare l'imposta in tutti i contratti commissionati da Pubbliche amministrazioni con procedure di evidenza pubblica relativamente ai servizi che non rientrano nel servizio universale.

In ordine ai requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara si evidenzia quanto la progressiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione influisca anche sull'affidamento dei servizi postali. Ovviamente in maniera differenziata a seconda dei servizi oggetto dell'affidamento specifico. Pertanto, se rileva il possesso per tutti gli aggiudicatari dei lotti di recapito della Certificazione a norma ISO/IEC 20000-1 per la Gestione dei Servizi di Information Technology relativamente all'operatore economico che espleterà i servizi di conservazione digitale sono richiesti i requisiti di qualità sicurezza ed organizzazione di cui all'articolo 2 del Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni approvato da AGID a Dicembre 2021 con determinazione 445/2021, nonchè i requisiti di previsti nelle linee Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di Maggio 2021.

Rileva inoltre la Valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità, alla norma ISO 9001:2015, o equivalente, in corso di validità, per le attività di archiviazione cartacea, informatica ed ottica e per la gestione informatizzata di documenti e dati. La comprova del requisito può essere fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma ISO 9001:2015. Per la valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza dei dati per le attività di archiviazione cartacea, informatica ed ottica e per la gestione informatizzata di documenti e dati certificato secondo le norme ISO/IEC 27001:2013 o equivalente, in corso di validità la comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione dei dati alla norma ISO/IEC 27001:2013.

E' richiesto a tutti gli operatori il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale relativo al sistema di archiviazione e conservazione documentale fisica ed ottica e relativo trattamento dei dati, certificato secondo le norme ISO 14001:2015 o equivalente, in corso di validità.

Sono inoltre richiesti il possesso della Certificazione 45001/2018 sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, la Certificazione ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale (Certificazione della capacità di un'organizzazione di adempiere la propria politica ambientale e di rispettare le leggi applicabili per limitare l'inquinamento e per migliorare costantemente la propria prestazione), della Certificazione SA 8000:2014 per i Sistemi di Responsabilità Sociale delle imprese per progettazione e gestione dei servizi di stampa a dati variabili, il possesso della Certificazione FSC per gestione ambientali ed ecologiche.

Tali certificazioni sono rilasciate da organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Relativamente alla archiviazione fisica ed ai locali adibiti a archiviazione/stoccaggio è richiesto un Certificato di conformità degli impianti elettrici alle disposizioni di cui al Decreto ministeriale 37/2008 e ss.mm.ii. Certificato Prevenzione Incendi.

Dovranno essere assolti inoltre dal Fornitore tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni del D.Lgs. 22/1/2004 n.42 e ss.mm.ii e comunque tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trasferimento di documentazione appartenente ad Enti pubblici. Il Fornitore dovrà sottoscrivere polizza assicurativa globale, per tutta la durata del Contratto, contro i danni da incendio, allagamento, furto, responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro, con capitali assicurati e massimali definiti dal disciplinare.

Il valore stimato complessivo dell'appalto, indicato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice degli appalti, al netto dell'IVA, è pari ad Euro 20.977.878,15. Esso viene determinato quale somma dei valori stimati dei singoli Lotti.

LOTTO LIN	NEA DI LAVORO	TIPO COMUNICAZIONE POSTALE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO TRIENNIO
-----------	---------------	----------------------------	---------------	------------------

Lotto 1	Stampa e imbustamento	Posta Massiva non raccomandata	608.538,00	1.825.614,00			
Lotto 1	Stampa e imbustamento	Posta Massiva raccomandata	432.577,25	1.297.731,75			
Lotto 1	Stampa e imbustamento	PEC	1.500,00	4.500,00			
		TOTALE LOTTO 1	1.042.615,25	3.127.845,75			
Lotto 2	Recapito	Posta Massiva non raccomandata	1.586.604,32 €	4.759.812,98 €			
Lotto 2	Servizi a valle	Posta Massiva non raccomandata	40.700,00 €	122.100,00 €			
		TOTALE LOTTO 2	1.627.304,32 €	4.881.912,98 €			
Lotto 3	Recapito	Posta Raccomandata intraregionale	3.782.703,19 €	11.348.109,57 €			
Lotto 3	Servizi a valle	Posta Raccomandata intraregionale	482.085,87 €	1.446.257,60 €			
		TOTALE LOTTO 3	4.264.789,06 €	12.794.367,17 €			
Lotto 4	Recapito	Posta Raccomandata extraregionale	51.433,88 €	154.301,64 €			
Lotto 4	Servizi a valle	Posta raccomandata extraregionale	6.421,87 €	19.265,60 €			
		TOTALE LOTTO 4	57.855,75 €	173.567,24 €			
		TOTALE PROCEDURA	6.992.564,38	20.977.693,14			
			•				

L'affidamento deve avere durata di 3 (tre) anni, eventualmente prorogabile, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

Il criterio di aggiudicazione applicato alla gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, disciplinato secondo le indicazioni dell'ANAC approvate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 contenenti Linee Guida di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Individuati gli obiettivi perseguiti con l'affidamento, tenuto conto del settore merceologico dei servizi e allo scopo di consentire un effettivo confronto concorrenziale si è stabilita l'attribuzione di 30 punti all'offerta economica e 70 all'elemento tecnico secondo i fattori di ponderazione individuati nel Disciplinare di Gara.

Per i Lotti di recapito l'esigenza di garantire più elevati standard qualitativi e di efficienza del servizio reso agli utenti si è evidenziata premiando in sede di valutazione dell'offerta tecnica, sia il ricorso a modalità alternative o aggiuntive di recapito, sia la maggiore offerta di punti di giacenza.

Inoltre si è richiesto che vengano garantiti costantemente e tempestivamente il monitoraggio dello stato di avanzamento del recapito, degli esiti di recapito, e dei livelli di servizio fondamentali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione.

I valori economici posti a base di gara per i 4 lotti sono comprensivi dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, per la determinazione del costo stimato della manodopera si sono utilizzate le tabelle prodotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il settore merceologico più vicino ai servizi oggetto dei lotti di appalto che per i Lotti 2, 3 e 4 si è identificato nel "CCNL per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore dei servizi postali in appalto", per il servizio di recapito, e nel CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti per i servizi "a valle" del recapito, mentre per il Lotto 1 avente ad oggetto i servizi cd "a monte" del recapito si è identificato nel contratto applicato Grafici Editoriali PMI.

In proposito il TAR del Lazio, con sentenza n. 13665 del 28 novembre 2019, ha osservato che le tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto né inderogabile e che, svolgendo esso una funzione meramente indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità dei costi inferiori, è ben possibilediscostarsi da tali valori, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 30 dicembre 2016,n. 12873)", laddove "l'unico valore non modificabile è costituito invece dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 50/2016".

Per i Lotti di recapito, per il calcolo del costo, si è tenuto conto della retribuzione media giornaliera del personale impiegato con i seguenti livelli di inquadramento e pesi:

- a) due lavoratori inquadrati nella qualifica di operaio senior 4°S livello del contratto suindicato con scatti di anzianità;
- c) di un lavoratore con la qualifica di impiegato tecnico 3° livello del contratto suindicato con scatti di anzianità.
- d) di un lavoratore con la qualifica di impiegato addetto interno 2°livello del contratto suindicato con scatti di anzianità.

Si è pertanto provveduto ad individuare il costo medio giornaliero per il servizio come risultante dalla media aritmetica delle retribuzioni degli operai e impiegati previste dal CCNL del settore, come riportata nella vigente tabella ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Individuato tale costo si è poi addivenuti alla stima del costo medio orario di Euro 17.44 (risultante dalla suddivisione del conto medio giornaliero per il numero di ore di lavoro previste dal CCNL).

Il costo complessivo della manodopera è stato quindi calcolato tenendo conto delle indicazioni del fornitore uscente quanto a capacità di recapito giornaliera, percentuale media di resi distinti per tipo di prodotto, stima del numero delle ore necessarie per la gestione e l'assistenza alla commessa, incidenza del costo della manodopera sul costo del materiale e sui servizi a valle.

Analogamente per il Lotto 1 nel calcolo del costo della manodopera si è tenuto conto del personale impiegato con i seguenti livelli di inquadramento e pesi:

- a) 4 risorse con qualifica di operaio 5° livello
- b) 1 risorsa con qualifica di Impiegato di 3° livello

Si è pertanto provveduto ad individuare il costo medio giornaliero per il servizio come risultante dalla media aritmetica delle retribuzioni degli operai e impiegati previste dal CCNL. Individuato tale costo si è poi addivenuti alla stima del costo medio orario di Euro 20.6.

Il costo complessivo della manodopera è stato quindi calcolato tenendo conto delle indicazioni del fornitore uscente quanto numero medio di atti lavorabili per ciascuna ora di lavorazione, considerando il mix dei servizi a monte (elaborazione, composizione, stampa, imbustamento, trattamento, recapito presso i punti di accettazione) rapportandolo al numero di unità oggetto del Lotto 1.

Alla luce degli elementi sopra elencati, il costo del personale, tenuto conto delle tabelle prodotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del numero minimo di operatori previsti, è stimato in Euro 4.948.053,96 nel triennio pari al 23.60 % del valore dell'affidamento.

E' stata inoltre prevista per i Lotti 1, 2 e 3, anche perché trattasi, quanto ai lotti di recapito, di settore considerato ad alta intensità di manodopera, la cosiddetta clausola sociale. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto potrà offrire nell'ambito dell'offerta tecnica l'assorbimento di un numero di unità di personale del precedente operatore economico cui il servizio era affidato da A.C.I. per le attività di postalizzazione per conto della Regione Campania.

Il personale da assorbire sarà individuato in sede congiunta tra l'Amministrazione, i singoli Aggiudicatari dei Lotti e le Organizzazioni Sindacali.

# Disposizioni inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il D.lgs 81/2008, all'articolo 26, stabilisce che il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture promuove la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore (anche in caso di subappalto) relativamente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e agli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine dell'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

A tal fine, il datore di lavoro provvede alla elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento (D.U.V.R.I.) è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Si tratta di un documento che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei

maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro: l""interferenza".

Secondo la determinazione n. 3/2008 dell'ANAC, si ha *interferenza* nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Nella medesima determinazione l'A.N.A.C. evidenzia altresì i casi, che per loro natura, non comportano "interferenza":

- le attività che, pur essendo parte del "ciclo produttivo aziendale", si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente (circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 14 novembre 2007);
- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la Stazione Appaltante.

In definitiva, si ha *interferenza* (e quindi necessità di redazione del DUVRI) quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa (AA.VV., L'elaborazione del DUVRI. Valutazione dei rischi da interferenze, INAIL, 2013).

Ebbene, per i servizi oggetto dell'affidamento *de quo*, in ordine alle norme succitate, non si rilevano rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, né derivanti da immissione nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore, né infine rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)

Pertanto, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, quindi secondo le indicazioni dell'ANAC per cui "in assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI" non sussiste l'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Il DUVRI è tuttavia un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi sarà ripetuta e aggiornata nel caso in cui dovessero intervenire significative mutazioni.